



COMUNE DI CANALE
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

DEL PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE
DELLE RIVENDITE ESCLUSIVE DI GIORNALI
E RIVISTE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30.05.2006

SOMMARIO

<i>Articolo 1– Richiami normativi e definizioni</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 - Predisposizione e validità del piano.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 - Obiettivi e indirizzi del piano.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 - Tipologie delle rivendite dei giornali e riviste.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5 - Superficie di vendita</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 6 - Zonizzazione</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 7 - Requisiti soggettivi del richiedente</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 8 - Esclusioni.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 9 – Subingresso e cessazione dell’attività di vendita</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 10 – Contingente numerico</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 11 - Aggiornamento della rete distributiva.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 12 - Trasferimento di sede delle rivendite</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 13 - Autorizzazioni temporanee</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 14 - Autorizzazioni stagionali</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 15 - Orari e turni di chiusura</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 16 – Obblighi dei rivenditori</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 17 - Sanzioni.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 18 - Norma di rinvio</i>	<i>13</i>

Articolo 1- Richiami normativi e definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme di attuazione:
 - a) per "**Legge**" si intende il Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170;
 - b) per "**Regolamento**" si intendono le presenti norme redatte in attuazione del "Piano comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita".
2. I giornali locali di informazione, anche se non aventi cadenza giornaliera, vengono equiparati, agli effetti dell'applicazione della presente normativa, ai quotidiani, qualora le loro caratteristiche editoriali lo consentano, essendo gli stessi prodotti con carta da giornali, privi di copertina e impaginati in colonne.

Articolo 2 - Predisposizione e validità del piano

1. Il presente elaborato, steso sulla base della relazione illustrativa di analisi del settore, rappresenta lo strumento per la localizzazione dei punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, predisposto ai sensi dell'art. 6 della Legge.
2. L'aggiornamento dei dati, da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo articolo 11, avverrà nel periodo di validità del piano sulla scorta delle modificazioni intervenute, in quanto il dimensionamento

e gli aspetti numerici di riferimento sono correlati ai valori riscontrati alla data di approvazione del presente documento.

3. Si stabilisce in due anni, dalla data di entrata in vigore, la validità del presente regolamento, il termine oltre il quale si procederà ad una completa revisione, anche se lo stesso resterà in vigore fino all'approvazione del relativo aggiornamento.

Articolo 3 - Obiettivi e indirizzi del piano

1. A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalla Legge, il presente Piano per la localizzazione dei punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici si propone di realizzare l'obiettivo di promuovere la lettura dei quotidiani e dei periodici garantendo un adeguato bacino di utenza alle rivendite di giornali e riviste esistenti ed in previsione.

Articolo 4 - Tipologie delle rivendite dei giornali e riviste

1. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge, l'attività delle rivendite di giornali e riviste può essere esercitata:
 - a) in **forma esclusiva specializzata**, in cui gli esercizi sono tenuti alla vendita di soli quotidiani e periodici;
 - b) in **forma esclusiva promiscua**, in cui gli esercizi sono tenuti alla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre attività;

- c) in **forma non esclusiva promiscua**, in cui i punti di vendita, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita soltanto di quotidiani, oppure soltanto di periodici, ovvero di entrambe le tipologie editoriali.
2. Il rilascio di nuove autorizzazioni per le rivendite in forma esclusiva può essere effettuato nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
 3. Il rilascio di nuove autorizzazioni per le rivendite in forma non esclusiva può essere effettuato nel rispetto delle norme contenute negli appositi criteri comunali di cui all'art. 2, comma 6, della legge.
 4. Devono comunque essere rispettate le norme riportate negli articoli del presente piano, le norme relative alla disciplina urbanistica sull'uso del suolo, le norme relative al regime di concessione del suolo pubblico, quelle relative alla circolazione stradale, all'arredo urbano ed agli aspetti igienico - edilizi.
 5. Nei punti di vendita esclusivi, pur potendo gli stessi ampliare la gamma merceologica di vendita ai sensi all'art. 9, comma 1, della Legge, l'attività di rivendita di quotidiani e periodici deve avere e mantenere in ogni caso carattere di prevalenza rispetto alla restante attività commerciale.
 6. Le rivendite di giornali e riviste in forma esclusiva possono essere attivate, previa autorizzazione rilasciata nel rispetto del presente Regolamento, anche in maniera promiscua alle:

- a) attività di commercio al minuto in sede fissa autorizzate ai sensi del D.Lgs. 114/98 e s.m.i.;
- b) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in sede fissa, autorizzate ai sensi della legge 287/91 e s.m.i.;
- c) attività di rivendita di generi di monopolio, autorizzate ai sensi della legge 1293/57 e s.m.i..

Articolo 5 - Superficie di vendita

1. La superficie di vendita di un esercizio per la vendita esclusiva della stampa quotidiana e periodica non costituisce elemento vincolante per il rilascio dell'autorizzazione.
2. L'attivazione di una rivendita di giornali e riviste in forma esclusiva promiscua non comporta la necessità di incremento della superficie di vendita o di somministrazione, quando richiesta da specifiche normative di settore.

Articolo 6 - Zonizzazione

1. In relazione alle caratteristiche del territorio ed ai fini del piano di localizzazione delle rivendite esclusive di giornali e periodici, il territorio comunale non viene suddiviso in zone omogenee.

2. Le installazioni commerciali afferenti alle rivendite esclusive di giornali e riviste potranno localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale, fatte salve le norme dettate dal PRGC sulle destinazioni delle singole aree e/o locali.

Articolo 7 - Requisiti soggettivi del richiedente

1. Coloro che intendono esercitare la vendita di giornali e riviste devono possedere i requisiti soggettivi per l'accesso all'attività richiesti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 8 - Esclusioni

1. Ai sensi dell'articolo 3, della Legge, i casi nei quali non è richiesta l'autorizzazione amministrativa per la vendita di giornali e riviste sono i seguenti:
 - a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiose che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

- c) la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) la consegna porta a porta e la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
 - g) la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
2. L'esclusione dell'obbligo di autorizzazione previsto per la vendita di cui alla lettera g) è da intendersi nel senso che non è richiesta alcuna autorizzazione quando la rivendita, non direttamente accessibile dall'esterno, è situata all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.

Articolo 9 – Subingresso e cessazione dell'attività di vendita

1. È soggetto alla sola comunicazione al comune il trasferimento della proprietà o della gestione per atto tra vivi o per causa di morte,

nonché la cessazione dell'attività relativa alla rivendita di giornali e riviste esclusiva di tipo specializzato o di tipo promiscuo.

2. Nel caso di cui al presente comma la comunicazione va effettuata dopo l'avvenuto passaggio della gestione o della proprietà, e l'inizio dell'attività può avvenire contestualmente alla presentazione della comunicazione, corredata da scrittura privata registrata di cessione, ovvero da contratto di affitto di azienda.

Articolo 10 – Contingente numerico

1. Il numero delle autorizzazioni disponibili all'inizio del quadriennio di validità del presente piano è fissato nella misura seguente:

RIVENDITE OTTIMALI	RIVENDITE PRESENTI	RIVENDITE ATTIVABILI
2	2	0

Articolo 11 - Aggiornamento della rete distributiva

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli delle presenti norme, i competenti Uffici Comunali dovranno annotare ogni variazione in

aumento o in diminuzione della rete delle rivendite di giornali e riviste in forma esclusiva.

2. Per "variazione" della rete delle rivendite di giornali e riviste si intende l'apertura, il trasferimento o la cessazione di rivendite di giornali e riviste esclusiva.
3. L'attivazione, la cessazione od il trasferimento di rivendite di giornali e riviste non esclusive non è da intendersi come "variazione" della rete.

Articolo 12 - Trasferimento di sede delle rivendite

1. Il trasferimento di sede nell'ambito di tutto il territorio comunale di una rivendita di giornali e riviste in forma esclusiva, sia di tipo specializzato che di tipo promiscuo, è soggetto a semplice comunicazione da parte del titolare.

Articolo 13 - Autorizzazioni temporanee

1. L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di una rivendita di giornali e riviste in forma esclusiva sarà rilasciata, anche in deroga ai limiti stabiliti dal presente piano comunale, per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno, nel caso si verifichi la chiusura temporanea di una rivendita per un periodo superiore ad almeno due mesi, dovuta a causa di forza maggiore.

2. L'autorizzazione temporanea sarà rilasciata, su richiesta, a favore dell'esercizio commerciale più prossimo attivo, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 o alla Legge 25 agosto 1991, n. 287.

Articolo 14 - Autorizzazioni stagionali

1. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale, considerato che il comune di Canale non è interessato da fenomeni di affluenza turistica che possano giustificare tali servizi.

Articolo 15 - Orari e turni di chiusura

1. Ai sensi del comma 1, dell'articolo 9 della Legge e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, alle rivendite di giornali e riviste esclusive di tipo specializzato non si applica il regime degli orari di cui al Titolo IV dello stesso Decreto Legislativo 114/98 e si rimanda agli accordi nazionali sulla vendita di giornali e quotidiani.
2. Ai sensi del comma 1, dell'articolo 9 della Legge, alle rivendite di giornali e riviste esclusive di tipo promiscuo si applica la disciplina degli orari prevista per l'attività prevalente.

Articolo 16 – Obblighi dei rivenditori

1. Nella vendita di quotidiani e periodici le rivendite esclusive di tipo specializzato e di tipo promiscuo assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
2. Il titolare di una rivendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva di tipo specializzato o promiscuo, deve effettuare la vendita rispettando le seguenti modalità:
 - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dall'editore non può subire variazioni;
 - b) lo spazio espositivo deve essere adeguato per le testate poste in vendita;
 - c) i giornali, le riviste e il materiale pornografico non devono essere esposte al pubblico.

Articolo 17 - Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della Legge, l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva o il trasferimento della sede della rivendita esclusiva senza il possesso della prescritta autorizzazione, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 114/98, ad esclusione di quelle previste dal comma 5.

2. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

Articolo 18 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente precisato nel presente Regolamento, si rimanda alla vigente normativa legislativa in materia.